

Sezione II

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Articolo 33

(Norme generali)

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.

1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.

2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».

~~3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.~~

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

Articolo 34

(Soci)

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.

5. (Abrogato)

6. Si applica l'articolo 30, comma 5.

Articolo 35

(Operatività)

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, **nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis**, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

Articolo 36

(Fusioni e trasformazioni)

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito dalla Banca d'Italia con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni o, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 29, l'assunzione della qualifica di banca popolare.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano ~~l'articolo~~ **gli articoli 56 e 57**, commi 2, 3 e 4.

Articolo 37

(Utili)

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Articolo 37-bis [articolo di nuova introduzione]

(Gruppo bancario cooperativo)

• Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

a. una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno un terzo dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3. La Banca d'Italia può prevedere, con provvedimento di carattere generale o particolare, una diversa soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativa al capitale della società capogruppo tenendo conto delle esigenze di patrimonializzazione del gruppo;

b. le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

- c. le società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.
2. Nessun socio della società capogruppo diverso da banche di credito cooperativo può detenere azioni, direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, in misura eccedente il 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Il diritto di voto inerente alle partecipazioni eccedenti non può essere esercitato. Si applica l'articolo 30, comma 2, secondo e terzo periodo.
3. Il contratto che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
- a) la banca capogruppo cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;
 - b) i poteri della capogruppo, che includono:
 - i) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici del gruppo e gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi i controlli e i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia creditizia applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
 - ii) la possibilità per la capogruppo di opporsi alla nomina di almeno la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della banca di credito cooperativo;
 - iii) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto;
 - c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;
 - d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo.
4. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti.
5. L'adesione, il recesso o l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.
6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo al capitale della banca capogruppo non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.
7. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della eventuale garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo, nonché ai requisiti dimensionali della capogruppo e al numero minimo di banche di credito cooperativo necessari ad

assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la capacità competitiva, il contenimento dei costi e la sana e prudente gestione del gruppo.

Articolo 37-ter [articolo di nuova introduzione]

(Costituzione del gruppo bancario cooperativo)

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

- a) una schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;**
- b) un elenco delle banche di credito cooperativo che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.**

2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, dal codice civile.

Articolo 150

(Banche di credito cooperativo)

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione «credito cooperativo».

2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.